Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

FEBBRAIO - MARZO 2021

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 9

PARTE SECONDA – TABELLE 12

Prima Sezione - Relazioni annunciate 12

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 31

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di febbraio e marzo 2021, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti.

Atto n. 713 - PRIMA RELAZIONE - Stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2020.

Relazione presentata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti il 28 gennaio 2021 e annunciata nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.

L'adempimento previsto. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'articolo 1, comma 437, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, promuove il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart City*).

Ai sensi del successivo comma 438 si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata siano definiti: i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione; l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 160 del

2019, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione; i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439.

In conformità di quanto previsto dal soprarichiamato comma 438, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, 16 settembre 2020, n. 395, recante "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»". Tale decreto, all'articolo 12, comma 2, dispone che la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente per l'attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisponga una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento.

Il contenuto della relazione La Relazione dà preliminarmente conto dell'apposito fondo istituito, ai sensi del comma 437 della legge n. 160 del 2019, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

Passa quindi ad illustrare il complesso *iter* procedurale che ha dato luogo all'emanazione del citato decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 16 novembre 2020. Da tale data sono quindi decorsi i termini per la presentazione delle proposte da parte degli Enti interessati (regioni, città metropolitane, comuni capoluoghi di provincia, città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti).

In merito allo stato di attuazione del "Programma innovativo per la qualità dell'abitare" la Relazione fa presente che al 31 dicembre non erano ancora scaduti i termini per l'invio delle proposte, non potendo così procedere alla fase di istruttoria e valutazione delle proposte.

In tale contesto tuttavia la Relazione dà conto dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 439 della legge n. 160 del 2019, dell'Alta Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente precipuamente il compito di provvedere all'esame delle proposte pervenute e alla redazione di un apposito elenco delle proposte ammissibili a finanziamento da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

L'Alta Commissione è composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; dal Ministero dell'interno; dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

L'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", al comma 3, stabilisce che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020).

Inoltre l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), al comma 457, ha disposto che il Ministro della salute adotti, con proprio decreto avente natura non regolamentare, il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

In tal senso, al fine di dare piena attuazione al piano strategico nazionale dei vaccini, al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 2 del 2021, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale finalizzata ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, e il relativo tracciamento, la cui gestione è affidata al Commissario straordinario.

Ai sensi del successivo comma 4 le regioni e le province autonome gestiscono, in qualità di titolari del trattamento, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse attraverso i propri sistemi informativi vaccinali. In via sussidiaria, è altresì prevista la possibilità che, nell'eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma informativa nazionale possa eseguire le suddette operazioni.

In tal senso si dispone che (comma 5) ai fini del monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico dei vaccini, le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della salute attraverso i propri sistemi informativi tutte le informazioni relative alle prenotazioni delle vaccinazioni e alle somministrazioni dei vaccini, su base individuale, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Si prevede altresì che tale trasmissione sia effettuata in modalità incrementale e includa anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata e sulla eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2.

Il Ministero della salute, pertanto, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.

A tale riguardo, si ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo.

Inoltre, con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, è stata adottata l'ultima versione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, costituito dal documento "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, nonché dal documento "Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021.

Le linee operative della campagna vaccinale sono state fissate, in coerenza con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute, dal Piano vaccinale del Commissario straordinario del 13 marzo 2021.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXLIV, n. 3	D.P.C.M. 28/03/1990 art. 6 [1]	Relazione sull'attività svolta dal Comitato nazionale per la bioetica *(anno 2020)*	03/02/2021 17/02/2021 n. 298	12ª	Annuale
Doc. CCXLVI, n. 3	L. 15/2009 art. 12 co. 1	Relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni *(anno 2019)*	08/02/2021 17/02/2021 n. 298[2]	1ª 5ª 11ª	Annuale

[1] L'articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 28 marzo 1990, recante "Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato nazionale per la bioetica", prevede che le attività del citato Comitato costituiscano oggetto di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che ne cura la successiva trasmissione al Parlamento. In questo quadro il Comitato nazionale per la bioetica è volto a elaborare indirizzi nell'ambito dell'attività legislativa nella prospettiva di coniugare il progresso della scienza con il rispetto della libertà e dignità umana, nonché a informare la collettività e le istituzioni sullo stato della ricerca biomedica e della ingegneria genetica e sulle questioni di natura etica legate alla manipolazione genetica.
L'attuale Comitato nazionale di bioetica è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 per la durata di quattro anni.
[2] Inviata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXIII, n. 3	L. 124/2007 art. 38[3]	Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza *(anno 2020)*	26/02/2021 03/03/2021 n. 302	1ª 4ª	Annuale 28 febbraio
Atto n. 742	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[4]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Piper PA-18-150 marche di identificazione I-NENA, in località Cimadolmo (TV), in data 15 agosto 2018	08/03/2021 09/03/2021 n. 304[5]	8ª	Eventuale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXLVIII, n. 2	L. 36/2001 art. 6 co. 5[6]	Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici *(anno 2018)*	08/02/2021 17/02/2021 n. 298	13ª	Annuale

[3] Il comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007 contiene la disposizione istitutiva dell'obbligo di trasmettere una relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza da parte del Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

[4] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

[5] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36 del 2001.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXVI-bis, n. 3	D. Lgs. 66/2010 art. 12 co. 2[7]	Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate *(anno 2020)*	27/01/2021 02/02/2021 n. 297	4ª	Annuale 31 gennaio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXV, n. 2	L. 488/1999 art. 26 co. 5	Relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni *(anno 2019)*	24/02/2021 03/03/2021 n. 302	1ª 5ª 6ª	Annuale
Doc. LIX, n. 3	L. 196/2009 art. 10 co. 10-ter[8]	Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile *(anno 2021)*	11/03/2021 16/03/2021 n. 306	5ª	Annuale 15 febbraio

[7] Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

[8] Il comma 10-ter dell'articolo 10 della legge n.196 del 2009 è stato introdotto dalla legge n.163 del 2006, pubblicata nella G.U. n. 198 del 25 agosto 2016. La menzionata legge interviene sui contenuti del DEF. Infatti, mediante l'inserimento di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. IX, n. 3	R.D. 12/1941 art. 86	Relazione sull'amministrazione della giustizia *(anno 2020)*	27/01/2021 02/02/2021 n. 297	2ª	Annuale (entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XCIII, n. 1	D. Lgs. 264/2006 art. 15 co. 4[9]	Relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	26/01/2021 02/02/2021 n. 297	8ª 13ª 14ª	Annuale

due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell'articolo 10 della legge di contabilità, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di BES (benessere equo e sostenibile).
In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

[9] Prima relazione entro il 30 giugno 2007 poi annuale. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti una relazione, con cadenza annuale, al Parlamento sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell'anno successivo, sulla base di priorità connesse al volume del traffico ed alla potenziale pericolosità delle gallerie.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 713 **PRIMA RELAZIONE**	D.M. 16/09/2020 art. 12 co. 2[10]	Relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare *(anno 2020)*	28/01/2021 17/02/2021 n. 298	8ª	Annuale 31 gennaio

[10] La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'articolo 1, comma 437, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, promuove il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
In conformità di quanto previsto dal soprarichiamato comma 438 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 settembre 2020, n. 395, recante "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»". Tale decreto, all'articolo 12, comma 2, dispone che la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente per l'attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisponga una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXIV, n. 6	D. Lgs. 159/2011 art. 109 co. 1	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) *(primo semestre 2020)*	29/01/2021 02/02/2021 n. 297	1ª 2ª	Semestrale 31 dicembre
Atto n. 748	D.L. 67/1997 art. 3 co. 1	Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2019 e finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, relativi a lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo *(anno 2019)*[11]	08/03/2021 16/03/2021 n. 306	1ª 5ª 7ª 11ª 13ª	Una tantum
Atto n. 731	D.L. 92/2008 art. 7-bis co. 2[12]	Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa, 27 gennaio 2021, concernente la proroga del piano di impiego di un contingente delle Forze armate, per le esigenze di vigilanza e sicurezza a siti sensibili e relative al contenimento della diffusione del Covid-19[13]	24/02/2021 02/03/2021 n. 301	1ª 4ª	31 dicembre

[11] Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
[12] Piano di impiego del personale delle Forze armate nel controllo del territorio. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotti con decreto il piano di impiego del personale delle Forze armate nel controllo del territorio e che riferisca in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. La medesima disposizione stabilisce altresì che il Ministro dell'interno "riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari". Di prassi le modalità di attuazione del Piano di impiego disposto con il decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, sono illustrate nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo decreto.
[13] Decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 27 gennaio 2021, concernente la proroga del piano di impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare appartenente alle Forze armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXVIII, n. 3	L. 120/2007 art. 1 co. 4, lett. g)[14]	Relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria *(anno 2019)*	25/02/2021 02/03/2021 n. 301	12ª	Annuale
Doc. LXII, n. 3	L. 123/2005 art. 6 co. 1	Relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca *(anno 2019)*	04/03/2021 09/03/2021 n. 304	12ª	Annuale
Atto n. 764	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione ed i relativi allegati concernenti l'attività svolta e il bilancio consuntivo della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) *(anno 2019)*	24/03/2021 30/03/2021 n. 308	12ª	Annuale 31 luglio

contenimento della diffusione del Covid-19 e la contestuale ratifica del provvedimento di rimodulazione adottato dal Capo della Polizia, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

[14] Si veda anche il riferimento all'articolo 15-quattordecies del d. lgs. n. 502 del 1992. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di cui all'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXLVIII, n. 2	D. Lgs. 145/2015 art. 8 co. 10	Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi *(anno 2018)*	05/02/2021 17/02/2021 n. 298	10ª 13ª	Annuale
Doc. CCXLVIII, n. 3	D. Lgs. 145/2015 art. 8 co. 10	Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi *(anno 2019)*	05/02/2021 17/02/2021 n. 298	10ª 13ª	Annuale

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXXIX, n. 3	D. Lgs. 218/2016 art. 2 co. 6[15]	Relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca *(anni 2018-2019-2020)*	11/02/2021 17/02/2021 n. 298	1ª 7ª	Annuale 30 settembre

[15] L'articolo 2, comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuino il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in un'apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2016.

MINISTERO DELLA CULTURA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXXVIII, n. 3	L. 220/2016 art. 12 co. 6[16]	Relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo *(anno 2019)*	11/03/2021 16/03/2021 n. 306	6ª 7ª 10ª 11ª	Annuale 30 settembre[17]

[16] L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.
L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato "Finanziamento e Fiscalità", che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non è fissato alcun termine.
[17] A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 220 del 2016.

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO, PREVISTE A CORTINA D'AMPEZZO - MARZO 2020 E FEBBRAIO 2021

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXLIII, n. 3	D.L. 50 /2017 art. 61 co. 10[18]	Relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute *(anno 2020)*	10/03/2021 16/03/2021 n. 306	5ª 7ª 8ª	Annuale[19]

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 757	D.P.R. 60/2014 art. 2 co. 10	Relazione sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	02/03/2021 24/03/2021 n. 307	1ª 2ª	Annuale 31 luglio

[18] Il comma 10 dell'articolo 61 dispone che il Commissario, nominato ai sensi del comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il compito di provvedere al piano di interventi finalizzato ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico.
Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 61 stabilisce che il commissario cessi dalle proprie funzioni con la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, consegna che, ai sensi del comma 6, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
[19] Con cadenza annuale e al termine dell'incarico.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LX, n. 1	L. 349/1986 art. 1 co. 6	Relazione sullo stato dell'ambiente *(anno 2020)*	25/03/2021 31/03/2021 n. 309	13ª	Biennale 31 dicembre

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCLIII, n. 2	D.L. 93/2013 art. 5-bis co. 7[20]	Relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate da parte delle regioni per potenziare le forme di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli *(aggiornata al 31 dicembre 2020)*	26/03/2021 30/03/2021 n. 308	1ª 2ª	Annuale 30 giugno

[20] La relazione è disciplinata dall'articolo 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. La disposizione - comma 7 - prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del medesimo articolo 5-bis (Il comma 2 dell'articolo 5-bis stabilisce che il Ministro delegato per le pari opportunità provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse stanziate ai sensi del comma 1 tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione). La relazione alle Camere, infatti è predisposta sulla base delle relazioni inoltrate al suddetto Ministro, da parte delle regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto, entro il 30 marzo di ogni anno, concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. L'articolo disciplina le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio promossi da enti locali, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[21]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Emilia-Romagna	**Atto n. 700**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	25/01/2021 02/02/2021 n. 297	6ª	Annuale

[21] Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Basilicata	**Atto n. 701**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020 e secondo semestre 2020)*	25/01/2021 02/02/2021 n. 297	6ª	Annuale
Regione Molise	**Atto n. 707**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	27/01/2021 02/02/2021 n. 297	6ª	Annuale
Provincia autonoma di Trento	**Atto n. 714**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	19/01/2021 17/02/2021 n. 298	6ª	Annuale

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Veneto	**Atto n. 715**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	02/02/2021 17/02/2021 n. 298	6ª	Annuale
Regione Piemonte	**Atto n. 720**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	09/02/2021 17/02/2021 n. 298	6ª	Annuale
Regione Lombardia	**Atto n. 726**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	23/02/2021 24/02/2021 n. 299	6ª	Annuale

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Valle d'Aosta	**Atto n. 735**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	12/02/2021 04/03/2021 n. 303	6ª	Annuale
Regione Sardegna	**Atto n. 736**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	03/03/2021 04/03/2021 n. 303	6ª	Annuale
Regione Liguria	**Atto n. 750**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	03/03/2021 16/03/2021 n. 306	6ª	Annuale

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Umbria	**Atto n. 754**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*	05/03/2021 16/03/2021 n. 306	6ª	Annuale

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Italia sociale	**Doc. CCXLI, n. 3**	L. 106 /2016 art. 10 co. 8[22]	Relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Italia sociale *(anno 2020)*	23/12/2020 02/02/2021 n. 297	1ª 11ª	Annuale[23]

[22] Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l'anno 2016.
[23] A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge e entro il 31 dicembre di ogni anno.

FONDAZIONE UGO BORDONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Ugo Bordoni	**Doc. CVII, n. 3**	D.L. 35/2005 art. 7 co. 2[24]	Relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni *(anno 2019)*	09/02/2021 17/02/2021 n. 298	8ª	Annuale 31 marzo

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. CLIII, n. 6**	L. 215/2004 art. 8 co. 1[25]	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità *(secondo semestre 2020)*	12/03/2021 16/03/2021 n. 306	1ª 10ª	Semestrale 31 dicembre

[24] Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", all'articolo 7, comma 2, prevede che la Fondazione Ugo Bordoni invii, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dia conto delle attività svolte nell'anno precedente.
La Fondazione Ugo Bordoni, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 2462, è stata riconosciuta dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, quale istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi della disposizione richiamata, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, sostenibili nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche.
[25] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Piemonte	**Doc. CXXVIII, n. 21**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	17/03/2021 24/03/2021 n. 307	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Lazio	**Doc. CXXVIII, n. 22**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	23/03/2021 30/03/2021 n. 308	1ª	Annuale 31 marzo
Regione autonoma Valle d'Aosta	**Doc. CXXVIII, n. 23**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	25/03/2021 31/03/2021 n. 309	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Liguria	**Doc. CXXVIII, n. 24**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	29/03/2021 31/03/2021 n. 309	1ª	Annuale 31 marzo

CORTE DEI CONTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	**Doc. XLVIII, n. 10**	L. 196/2009 art. 17 co. 9	Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate nel periodo considerato *(leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2020)*	18/02/2021 24/02/2021 n. 299	5ª	Ogni 4 mesi

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19	D.L. 2/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 29/2021* art. 3, co. 3[26]	Relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2	ogni sessanta giorni

[26] L'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", al comma 3, stabilisce che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020).
Inoltre l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), al comma 457 ha disposto che il Ministro della salute adotti, con proprio decreto avente natura non regolamentare, il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. A tale riguardo, si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo.
Inoltre, con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, è stata adottata l'ultima versione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, costituito dal documento "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, nonché dal documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021.
Le linee operative della campagna vaccinale sono state fissate, in coerenza con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute, dal Piano vaccinale del Commissario straordinario del 13 marzo 2021.

B) Relazioni non governative

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.